Adempimenti semplificati per le erogazioni pubbliche percepite nel 2022

Nell'adempimento degli obblighi di informativa relativi alle erogazioni pubbliche percepite nel 2022 occorre tenere in considerazione per la prima volta le novità introdotte dal Dl n. 73/2022 conv. L. n. 122/2022 (c.d. Dl "Semplificazioni fiscali").
Tale provvedimento ha concesso una rilevante semplificazione.

Letteralmente è stato disposto, all'art. 3 comma 6-*bis*, che, "fermo restando il termine del **30 giugno** di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-*bis*, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo".

Pur in mancanza di chiarimenti ufficiali sul punto, che si auspicavano sin dall'emanazione del decreto, si può affermare che, in sostanza, la norma prevede l'**alternatività** tra l'adempimento sul sito internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno (per le erogazioni percepite nel 2022, il termine scade, quindi, il 30 giugno 2023), e l'adempimento nella Nota integrativa.

Sotto il profilo soggettivo, la semplificazione sembra applicabile, dato il rinvio all'art. 1 comma 125 della L. n. 124/2017, agli **enti non commerciali** (in particolare, alle associazioni di protezione ambientale, alle associazioni dei consumatori, alle associazioni, alle ONLUS e alle fondazioni, alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri), sempre che gli stessi predispongano la Nota

integrativa.

In riferimento alle imprese, invece, la semplificazione sembra riferibile ai soggetti che redigono il **bilancio in forma abbreviata**, che sono obbligati a predisporre la Nota integrativa, seppur la stessa abbia un contenuto limitato rispetto al bilancio ordinario (art. 2435-*bis* comma 4 c.c.).

Sembrerebbe, poi, logico riferire la semplificazione alle **micro imprese**, ancorché le stesse siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci (art. 2435-*ter* comma 2 c.c.).

In tal caso, l'informativa potrebbe essere inserita in calce allo Stato patrimoniale, nell'apposito campo testuale previsto dalla tassonomia XBRL PCI 2018-11-04 (sezione "Bilancio micro, altre informazioni").

La semplificazione non sembra, invece, riferibile a imprenditori individuali e società di persone, data la carenza dell'obbligo di redazione della Nota integrativa.

Alcune **incertezze interpretative** sono sorte in ordine al termine per l'adempimento, in quanto, come riportato, l'art. 3 comma 6-*bis* del Dl n. 73/2022 convertito stabilisce che, "per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa … il termine … è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo".

Tuttavia, sembra logico adempiere, in caso di inserimento delle informazioni nella Nota integrativa, nel termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni, così come provvedono le imprese obbligate all'iscrizione nel Registro delle imprese, per le quali l'art. 1 comma 125-

bis della L. 124/2017 prevede ordinariamente la pubblicazione nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato.

Per le erogazioni percepite nel 2022, l'obbligo informativo deve, quindi, essere adempiuto **in sede di approvazione dei bilanci** relativi all'esercizio **2022**.

A tal riguardo, può essere utile ricordare che, posto che, per le imprese che inseriscono le informazioni nella Nota integrativa, l'adempimento "segue" la tempistica del bilancio (documento CNDCEC marzo 2019), ove lo stesso sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi degli artt. 2364 comma 2 e 2478-*bis* comma 2 c.c., anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene **conseguentemente differita**.

Si ricorda, da ultimo, che il Dl n. 198/2022 conv. L. n. 14/2023 (c.d. decreto "Milleproroghe") ha prorogato al 1° gennaio 2024 il termine per l'applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi in esame per l'anno 2023 (cioè in relazione alle erogazioni percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023).

I soggetti che inseriscono l'informativa sul sito internet sembrerebbero, quindi, poter beneficare della concessione di **maggior tempo** per adempiere all'obbligo informativo.

(MF/ms)